

ATTO N. DD 2658

DEL 05/06/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 192

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto “Modifica impianto Seici s.p.a. per trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo”.
Comune: Leini
Proponente: SEICI s.p.a.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 20/10/2025 la società SEICI S.p.A. (di seguito denominato anche proponente), con sede legale in Torino – Via Vittorio Amedeo n. 19 - Partita I.V.A. n. 00469390017, ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato “*Modifica impianto Seici s.p.a. per trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo*” da realizzarsi in Comune di Leini.

L’istanza, a causa di problematiche interne al sistema di protocollazione, è stata smistata all’ufficio competente in data 01/12/2025.

Il progetto rientra nelle seguenti categorie progettuali:

- B.8.1. dell’allegato B alla LR 13/2023 “*Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate*”
- B.7.d2 dell’allegato B alla LR 13/2023 “*Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo*”.

Con nota prot. n. 209171 del 02/12/2026, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Città Metropolitana di Torino ed è stata indetta Conferenza dei Servizi istruttoria in forma semplificata e modalità asincrona, assegnando il termine del 23/01/2026 per la presentazione dei pareri di competenza.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i. le cui prima seduta, estesa anche ai soggetti istituzionali interessati, si è svolta data 13/01/2026.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Dalle valutazioni istruttorie emerse nel corso dell'Organo Tecnico del 21/01/2026, nonché dall'analisi dei contributi pervenuti dai soggetti interessati, è emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica integrativa e di approfondimento, al fine della corretta conclusione del procedimento.

Con nota prot. n. 15622 del 29/01/2026 sono state pertanto richieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, secondo cui *"l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA"*.

Con la medesima nota, in considerazione della natura del progetto, del contesto di riferimento e della necessità di un esame compiuto della documentazione e degli elementi istruttori, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo è stato prorogato di 20 giorni.

In data 18/02/2026 la Società proponente ha richiesto una proroga di 45 giorni, in aggiunta al termine di 30 giorni, dei termini assegnati per la presentazione della documentazione integrativa

Con nota prot. n. 27269 del 19/02/2026, considerato che gli approfondimenti richiesti giustificavano, in un'ottica di leale collaborazione e proporzionalità, la concessione di un differimento del termine al fine di consentire al proponente di fornire un quadro informativo completo e attendibile per la conclusione del procedimento, è stata accordata la proroga richiesta.

In data 13/04/2026 il proponente ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 15622 del 29/01/2026.

Con nota prot. n. 58667 del 16/04/2026, la suddetta documentazione è stata messa a disposizione dei soggetti interessati, ai quali è stato richiesto di esprimere, entro il termine del 15/05/2026, i pareri di competenza ai fini della conclusione del procedimento.

In data 30/04/2026, sempre estesa ai soggetti interessati, si è svolta la seconda riunione dell'Organo Tecnico.

Dato atto che:

La Società proponente è attualmente autorizzata con provvedimento di A.I.A. (Codice 4.1(a) – *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)* / Codice 4.1(b) – *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi*) rilasciato con D.D. n. 61-6616_2021 e s.m.i. per il sito produttivo ubicato in Leini, con accesso tramite carraio al civico 203 di Via Torino (SP n. 267).

La tipologia di attività svolta consiste nella fabbricazione di prodotti chimici organici e idrocarburi semplici, in particolare produce tannini, olii, resine e ausiliari per il settore conciarario secondo le seguenti linee:

- Tannini fenosolfonici;

- Resine acriliche (processo automatico e processo manuale);
- Resine a base melammina e diciandiammide;
- Ausiliari;
- Oli miscele;
- Polveri;
- Essiccati polveri

La superficie catastale dello stabilimento è circa di 14.867 mq dei quali 4.294,68 mq di superficie coperta destinata alle linee, 10.572,22 mq di superficie scoperta pavimentata destinata allo svolgimento delle operazioni carico/scarico autobotti, per le operazioni di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, oltre che per il parco serbatoi delle sostanze chimiche e delle materie prime e 648 mq di superficie scoperta non pavimentata.

L'azienda attualmente opera al di sotto della soglia di 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

Il progetto prevede il raggiungimento della capacità produttiva fino ad arrivare nel corso del 2026-2027 a circa 20.000 t/anno di trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.

Sarà inoltre messo in funzione ed a regime l'essiccatore NIRO 3, già oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale

Per effetto del presente proposto aumento, verranno potenzialmente utilizzate a pieno regime le concessioni idriche per lo sfruttamento delle acque sotterranee:

- 1 pozzo avente codice univoco TOP04120, in falda profonda, portata massima 2 litri/secondo, volume annuo 250.000 metri cubi, di cui 230.000 metri cubi ad uso produzione beni e servizi ad uso raffreddamento e 20.000 metri cubi ad uso igienico sanitario (civile);
- n. 2 pozzi aventi codici univoci TOP10780 e TOP10781, in falda superficiale, portata massima complessiva 28 litri/secondo, volume annuo 27.000 metri cubi, di cui 25.000 metri cubi ad uso produzione beni e servizi ad uso raffreddamento e 2.000 metri cubi ad uso antincendio (civile).

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti, da parte dei soggetti interessati e dei componenti del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, i pareri ed i contributi di merito relativi al progetto, allegati al presente provvedimento (**Allegati da 1 a 6**) per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso:

1. nota prot. n. 130114 del 16/12/2025 di SMAT s.p.a.;
2. nota prot. n. 12970 del 26/01/2026 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (prelievi);
3. nota prot. n. 60850 del 21/04/2026 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (rumore);
4. nota prot. n. 676814 del 05/05/2026 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (scarichi);
5. nota prot. n. 10175 del 11/05/2026 del Comune di Leini;
6. nota prot. n. 74821 del 20/05/2026 della Direzione Rifiuti, bonifiche e sicurezza dei siti produttivi (rischio industriale);

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico, unitamente alle risultanze dei pareri in precedenza elencati, si rilevano le seguenti considerazioni relativamente al progetto proposto:

Dal punto di vista amministrativo

Si rileva che l'intervento proposto si configura, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis), del D.Lgs. 152/2006, quale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e, pertanto, è soggetto al relativo procedimento autorizzativo, in conformità alla disciplina vigente in materia.

Pianificazione territoriale

L'area non è gravata da vincoli territoriali e ambientali e non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche sotto il profilo dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non emergono elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

Rischio Industriale

Dai calcoli che si possono effettuare a partire dalle sostanze dichiarate dal proponente a seguito dell'ampliamento, relativi all'applicazione delle sommatorie così come previsto dal D.Lgs. 105/2015, si evince il raggiungimento della soglia inferiore per quanto attiene i pericoli per la salute, mentre lo stabilimento non raggiunge la soglia inferiore per i pericoli per l'ambiente e per quelli fisici.

Si rammenta che il d.lgs. n.105/2015, articolo 13, prevede l'obbligo di trasmissione della Notifica 180 giorni prima dell'inizio della costruzione dello stabilimento o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose, obbligo la cui violazione è sanzionata dall'articolo 28 del d.lgs. n.105/2015.

Dall'esame della documentazione presentata si rileva che il proponente ha sviluppato una Valutazione preliminare in merito alla compatibilità territoriale ed ambientale dell'intervento, con particolare riferimento al contesto insediativo circostante e ai potenziali profili connessi al rischio industriale.

Si evidenzia tuttavia che la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ha carattere preliminare e finalizzato alla valutazione dei potenziali impatti ambientali derivanti dall'intervento proposto. Pertanto, gli approfondimenti necessari ai fini della completa verifica della compatibilità territoriale e ambientale dello stabilimento, nonché la dimostrazione del rispetto delle condizioni e delle misure previste dalla normativa in materia di rischio di incidente rilevante e dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, saranno sviluppati e valutati nell'ambito dei successivi procedimenti autorizzativi di settore e degli adempimenti connessi all'applicazione della normativa Seveso, coinvolgendo le Amministrazioni e gli Enti competenti.

Restano pertanto demandate alle competenti Autorità le verifiche e le determinazioni in merito agli aspetti richiamati nelle seguenti osservazioni nonché le valutazioni legate all'aggiornamento degli strumenti urbanistici e dell'Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante:

- In base a quanto indicato in tabella 10 della documentazione prodotta si evince che il livello piezometrico della falda si attesta ad un valore prossimo ai 4 m. del p.c.; ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15.2.1. della Variante "Seveso" al PTC, e dettagliato nelle Linee Guida, capitolo 8.2.2., l'insediamento è condizionato all'invio della documentazione che dimostri il rispetto delle misure di cui alla Tabella 4 "condizioni di compatibilità", punti Ia, Ib, II e III (si ricorda che le sole valutazioni di cui al punto III possono essere derogate previo motivato assenso del Comune di Leini).

Si rileva inoltre che la eventuale presenza di "abitati da trasferire e consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i." è stata indicata come "Da approfondire". Considerando che tale elemento, se presente, classificherebbe l'area come ad altissima vulnerabilità ambientale, si rimanda alle verifiche di competenza delle amministrazioni comunali.

- Il proponente nella relazione tecnica individua un'area di esclusione pari a 300 m dal perimetro dello stabilimento, area compatibile con la classificazione dello stabilimento come "a pericolo tossico". All'interno dell'area di esclusione, il proponente dichiara l'assenza di elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B, pur evidenziando la presenza di un'area giochi e di un bowling-pizzetteria che sono ipotizzate essere di categoria inferiore, nonché, nella tabella 1, un Mc Donald's non richiamato nelle spiegazioni successive.
Considerando che tali elementi, se classificati di categoria B, comporterebbero l'incompatibilità del progetto rispetto alla Variante "Seveso" al PTC, si rimanda ai Comuni di Leini e Mappano la corretta classificazione di tali elementi e la conseguente verifica di compatibilità territoriale.

Aspetti progettuali-ambientali

Le modifiche previste non comportano trasformazioni edilizie o planivolumetriche dello stabilimento, né ampliamenti delle superfici produttive o impermeabilizzate, lasciando invariati la struttura, la configurazione e l'assetto complessivo del sito produttivo.

L'incremento della capacità produttiva sarà conseguito attraverso l'efficientamento dei reattori esistenti, l'ottimizzazione delle modalità gestionali e l'introduzione di un terzo turno lavorativo, senza necessità di installare ulteriori impianti produttivi.

Le modifiche previste riguardano principalmente la sostituzione, l'ammodernamento e l'efficientamento di alcuni reattori, l'incremento della capacità di stoccaggio e l'installazione di nuove strumentazioni di processo finalizzate al miglioramento dell'efficienza operativa, nonché al rafforzamento della sicurezza industriale e ambientale. Tra gli interventi di maggiore rilevanza si evidenzia l'evoluzione del sistema di controllo dei processi produttivi, mediante il passaggio da regolazioni prevalentemente manuali dei parametri di esercizio a una gestione automatizzata e centralizzata attraverso il sistema di controllo Emerson, costantemente monitorato da personale appositamente formato e qualificato.

Nel corso dell'istruttoria è emersa la necessità di acquisire approfondimenti tecnici e documentali relativi ai principali aspetti ambientali e territoriali del progetto. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti in merito al rischio industriale e alla normativa Seveso, agli effetti dell'incremento produttivo sulla viabilità e sul traffico indotto, valutazioni sulla componente rumore derivante dal nuovo assetto produttivo ed al ciclo delle acque (scarico acque di raffreddamento e gestione acque meteoriche).

Specifica attenzione è stata posta alla compatibilità degli scarichi delle acque di raffreddamento nel Rio Borrone, per i quali sono stati richiesti ulteriori elementi conoscitivi sulle portate e sulle caratteristiche del corpo idrico recettore.

Resta ferma la necessità di acquisire il nulla osta ai fini idraulici da parte dell'Ente gestore (Comune di Leini) del corso d'acqua, recapito dello scarico di acque reflue industriali alla luce delle portate massime previste a seguito delle modifiche in progetto.

La documentazione integrativa trasmessa dal proponente è risultata complessivamente completa ed adeguata a rispondere alle richieste formulate nel corso dell'istruttoria, consentendo di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni di competenza e di approfondire in modo puntuale gli aspetti tecnici e ambientali rilevanti.

Con particolare riferimento alle componenti ambientali e antropiche oggetto di approfondimento, l'istruttoria

svolta non ha evidenziato criticità significative né elementi tali da far presumere l'insorgenza di impatti ambientali rilevanti.

È stata inoltre verificata l'adeguatezza delle modalità di gestione dell'impianto, sia con riferimento ai presidi ambientali esistenti e previsti, sia alle procedure operative e gestionali adottate, finalizzate alla prevenzione, mitigazione e controllo dei potenziali impatti sulle matrici ambientali e sui recettori antropici interessati.

Con riferimento alle componenti relative agli scarichi in fognatura e alle emissioni in atmosfera, si rileva che gli attuali sistemi di trattamento non saranno oggetto di modifiche, in quanto già dimensionati rispetto alla capacità produttiva di progetto; resta in ogni caso fermo che ogni valutazione di merito in ordine all'adeguatezza degli stessi è demandata al procedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza dell'Autorità competente, nell'ambito del quale dovrà essere acquisita l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio rilasciato dal gestore della fognatura.

Per quanto attiene al potenziale utilizzo a pieno regime delle concessioni idriche per lo sfruttamento delle acque sotterranee, in base alla documentazione disponibile, nonché alle valutazioni effettuate in passato ed alle attuali conoscenze geologiche ed idrogeologiche dell'area indagata, la derivazione in oggetto, ancorché esercitata pienamente, non dovrebbe ragionevolmente innescare problematiche di carattere idrogeologico tali da influenzare in modo sostanziale l'ambiente circostante.

Permangono alcuni aspetti meritevoli di attenzione e approfondimento nelle successive fasi autorizzative, per i quali si formulano specifiche osservazioni finalizzate a garantire un costante miglioramento delle prestazioni ambientali dello stabilimento:

- in relazione allo scarico in acque superficiali (Rio Borrone), delle sole acque reflue industriali derivanti dai circuiti di raffreddamento indiretto dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità tecnica per la riduzione dell'approvvigionamento idrico da acque sotterranee valutando ricircoli/riutilizzi ancorché parziali delle acque reflue di raffreddamento;
- dovranno inoltre essere finalizzate e approfondite le ipotesi, già indicate nell'ambito della documentazione integrativa prodotta, in merito alla problematica rilevata dall'A.R.P.A. inerente la presenza di PFAS nelle acque di falda che potrebbe comportare problematiche di superamento limiti allo scarico finale in acque superficiali secondo quanto previsto dalla L.R. 19/10/2021 n. 25/2021 come aggiornata dalla L.R. del 08/07/2025 n. 9 .

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, e dalle risultanze dei pareri giunti nel corso del procedimento, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare, in relazione alle modalità operative e gestionali che si intendono adottare ed alle azioni di mitigazione previste, significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- l'intervento non appare dunque suscettibile di produrre impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- permangono alcuni aspetti di carattere tecnico, progettuale e amministrativo che, in ragione delle specifiche competenze settoriali coinvolte e del maggior livello di dettaglio richiesto, risultano più propriamente demandati alle successive fasi autorizzative. Tali aspetti saranno oggetto di approfondimento e valutazione nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli autorizzativi necessari all'attuazione del progetto, comprese le verifiche di competenza in materia di rischio industriale, come in premessa richiamate, e le ulteriori valutazioni previste dalla normativa di settore.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 20/10/2025 e successivamente integrata in data 13/04/2026 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fase autorizzativa;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) “Approfondimenti da predisporre nelle successive fase progettuali e da verificare nell’ambito del successivo iter per il rilascio dei titoli abilitativi”

Tali elementi costituiscono un elenco non esaustivo, risultante dall’istruttoria svolta, fermo restando che nelle successive fasi potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti o integrazioni, in relazione agli esiti dei procedimenti di competenza.

- in relazione allo scarico in acque superficiali (Rio Borrone), delle sole acque reflue industriali derivanti dai circuiti di raffreddamento indiretto dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità tecnica per la riduzione dell’approvvigionamento idrico da acque sotterranee valutando ricircoli/riutilizzi ancorché parziali delle acque reflue di raffreddamento;
- dovranno essere finalizzate e approfondite le ipotesi, già indicate nell’ambito della documentazione integrativa prodotta, in merito alla problematica rilevata dall’A.R.P.A. inerente la presenza di PFAS nelle acque di falda che potrebbe comportare problematiche di superamento limiti allo scarico finale in acque superficiali secondo quanto previsto dalla L.R 19/10/2021 n. 25/2021 come aggiornata dalla L.R. del 08/07/2025 n. 9;

B) “Condizioni ”

L’esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto è subordinato alle condizioni di seguito riportate:

- Occorre acquisire il nulla osta ai fini idraulici da parte dell’Ente gestore (Comune di Leini) del corso d’acqua recapito dello scarico di acque reflue industriali alla luce delle portate massime previste a seguito delle modifiche in progetto.
- Il d.lgs. n.105/2015, articolo 13, prevede l’obbligo di trasmissione della Notifica 180 giorni prima dell’inizio della costruzione dello stabilimento o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose, obbligo la cui violazione è sanzionata dall’articolo 28 del d.lgs. n.105/2015;
- l’insediamento è condizionato all’invio della documentazione che dimostri il rispetto delle misure di cui alla Tabella 4 “condizioni di compatibilità”, punti Ia, Ib, II e III (si ricorda che le sole valutazioni di cui al punto III possono essere derogate previo motivato assenso del Comune di Leini);
- occorre che le amministrazioni comunali coinvolte, a cui spettano le valutazioni di compatibilità territoriale e urbanistica, verifichino i seguenti elementi:
 - eventuale presenza di “abitati da trasferire e consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i.”;
 - la corretta classificazione di tutti gli elementi territoriali presenti all’interno dell’area di esclusione.

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Modifica impianto Seici s.p.a. per trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo*" presentato in data 25/10/2025 dalla Società SEICI SpA con sede legale in Torino – Via Vittorio Amedeo n. 19 - Partita I.V.A. n. 00469390017 - **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente:
 - **all'esecuzione del progetto conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 20/10/2025 ed integrata in data 14/04/2026**, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito dei successivi iter per il rilascio dei titoli abilitativi;
 - al rispetto degli "*Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare*"

nell'ambito dei successivi iter per il rilascio dei titoli abilitativi", e "Condizioni" richiamate in premessa alle lettere A) e B) e di quanto contenuto nei pareri di merito pervenuti nel corso della presente istruttoria ed allegati al presente atto (Allegati da 1 a 6) per farne parte integrante e sostanziale.

3. **Di dare atto che** le valutazioni relative agli aspetti legati al rischio industriale e agli adempimenti conseguenti restano demandate alle Autorità competenti e saranno approfondite nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di settore previsti per l'attuazione del progetto.
4. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha **efficacia temporale per anni cinque** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.
5. **Di rammentare che** le modifiche che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "sistema sanzionatorio" comma 2 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i..
6. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Torino.
7. **Di precisare** che il presente provvedimento non sostituisce autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, che dovranno quindi essere correttamente acquisiti nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto.
8. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.
9. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
10. **Di demandare** alla Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.
11. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza

Torino, 05/06/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

Prot. n. (*)

Torino, (*)

Posizione n. **VAL 1061** da citare sempre nella risposta

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA.**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Alla Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS E VIA -
TA01
SEDE

OGGETTO: Istruttoria del Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06 e smi relativa al progetto denominato *“Modifica impianto Seici s.p.a. per trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo”*. Proponente: SEICI S.p.A.. Comune di Leinì. Comunicazione avvio procedimento - Indizione cds asincrona e convocazione Tavolo Tecnico istruttorio.

In riferimento al parere di competenza richiesto con la Vostra nota prot. n. 00209171/2025/CMTO del 02/12/2025 (protocollo doqui) e consultata la documentazione disponibile all'indirizzo web da Voi indicato, lo scrivente "Ufficio Prelievi" della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera fornisce un **parere favorevole** all'intervento in questione.

Al riguardo si evidenzia che la Società in questione detiene n. 2 distinte concessioni di derivazione di acque sotterranee, regolarmente assentite, per una portata massima complessiva di 56 litri/secondo, così individuate: 1) n. 1 pozzo avente codice univoco TOP04120, in falda profonda, portata massima 28 litri/secondo, volume annuo 250.000 metri cubi, di cui 230.000 metri cubi ad uso produzione beni e servizi ad uso raffreddamento e 20.000 metri cubi ad uso igienico sanitario (civile); 2) n. 2 pozzi aventi codici univoci TOP10780 e TOP10781, in falda superficiale, portata massima complessiva 28 litri/secondo, volume annuo 27.000 metri cubi, di cui 25.000 metri cubi ad uso produzione beni e servizi ad uso raffreddamento e 2.000 metri cubi ad uso antincendio (civile).

Per quanto sopra indicato, risulta che la Società in questione ha già la possibilità di derivare una portata massima complessiva pari a 56 litri/secondo, pertanto, in base alle informazioni disponibili, non sarebbe necessario sottoporre la derivazione suddetta alla procedura in oggetto.

Tuttavia si evidenzia che, qualora sia intenzione della Società in questione di aumentare il

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616806/6828/6902 - Fax 011 8614280
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)
risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

04/12/25

“volume annuo” d’acqua estratto riferito ad una delle due suddette concessioni od ad entrambe, dovrà presentare alla scrivente Direzione un’apposita domanda in bollo da 16 Euro di “variante sostanziale” alla concessione di derivazione di acque sotterranee, in modo distinto per ciascuna delle singole concessioni che intende eventualmente variare, unitamente alla documentazione tecnica prevista dall’Allegato A parte III e dall’Allegato C del D.P.G.R. n. 10/R del 29/7/2003 e s.m.i., ed al versamento dei relativi oneri istruttori.

Si rimane a disposizione per fornire le eventuali precisazioni ritenute necessarie e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Ing. Claudio Coffano

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Giorgio Pautasso

Divisione Fognatura e Depurazione
Servizio Ambientale
DILRC/SER_AMB
MC

Prot. 130114

Spett.le
Città Metropolitana di Torino
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
C.so Inghilterra n. 7/9
10138 TORINO
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

c.a. dott. Stefano Cerminara

Torino, 16/12/2025

Oggetto: *Istruttoria del Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06 e smi relativa al progetto denominato "Modifica impianto SEICI S.p.A. per trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo.*

Proponente: **SEICI S.p.A. – Via Torino n. 201/203 – Leini (TO)**

A seguito della comunicazione di avvio di procedimento pervenuta il 02/12/2025 è stata esaminata la documentazione presentata dall'azienda, da cui si evince che le modifiche riguarderanno principalmente la sostituzione e l'ammodernamento di alcuni reattori, l'aumento di capacità di stoccaggio e l'inserimento di numerosi strumenti di processo, utili anche ai fini della sicurezza industriale e della sicurezza ambientale. Fra questi il passaggio da regolazioni dei parametri di processo manuali a regolazioni gestite da un sistema centralizzato monitorato da personale addestrato.

Non si rilevano modifiche al sistema di trattamento dei reflui recapitanti in rete fognaria; a fronte dell'incremento produttivo si evidenzia un possibile incremento del volume di scarico in rete fognaria che sarà regolamentato dall'AIA.

Ai fini della valutazione della assoggettabilità a VIA dell'attività, si comunica che le modifiche illustrate, per quanto di competenza, non comportano impatti significativi o negativi sull'ambiente.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Marco ACRI

Firmato digitalmente da:
ACRI MARCO
Firmato il 16/12/2025 09:07
Seriale Certificato: 2493595
Valido dal 31/05/2023 al 31/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Prot. (*) Torino (*)

() segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Valutazioni Ambientali
Nucleo VAS e VIA

OGGETTO: Valutazione Impatto Acustico Impianto SEICI S.p.A., Via Torino n. 201 - 203, Leini (TO).

Sulla base della Valutazione Impatto Acustico dell'attività in oggetto (datata 6 novembre 2025) e dopo le analisi svolte da questo servizio, non si riscontrano particolari criticità in merito all'impatto acustico dell'Impianto SEICI S.p.A., di Via Torino n. 201 -203, a Leini (TO).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Visto:
*Il Direttore del Dipartimento Ambiente e
Sviluppo Sostenibile*
Ing. Claudio Coffano

L'ESPERTO FISICO
Dott. Barbara Giordanengo
Barbara Giordanengo

Torino, __(*)__

Prot. n. _(*)_/TA2/MC

**Il n. di protocollo deve essere citato
nella risposta.**

Pos.

Al Dipartimento Ambiente Vigilanza
Valutazioni Ambientali-Nucleo VAS /VIA (TA0-R)

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati
del sistema documentale DoQui ACTA.**

*(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con
estensione xml, inviato insieme alla PEC)*

OGGETTO: Istruttoria del Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e smi relativa al progetto denominato "Modifica impianto Seici s.p.a. per trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo"

Impianto Via Torino,203-Leinì

Proponente:SEICI-S.p.A

-Espressione parere-

In riscontro alla Vs nota prot. n.58667 del 16/04/2026 in riferimento al progetto in oggetto, esaminata la documentazione integrativa inviata dall'impresa, per quanto riguarda gli aspetti di competenza di questa Direzione in materia di scarichi idrici e acque meteoriche si comunica che, in base alla documentazione esaminata, in relazione alla fase di verifica di assoggettabilità a Via, non sono state rilevate criticità particolari.

Tuttavia si ritiene utile segnalare, per le successive fasi procedurali relative alla modifica del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, quanto segue.

In relazione alle modalità di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio è stato presentato come richiesti un approfondimento del Piano di prevenzione e gestione delle stesse nell'ambito del quale è indicato che le acque meteoriche di prima pioggia raccolte dalle superfici ritenute critiche vengono raccolte, in misura pari ad almeno i primi 5 mm dell'intera superficie individuata, ed inviati nella rete delle acque reflue urbane gestita dalla SMAT S.p.A. A tal proposito dovrà essere acquisita l'approvazione del piano di prevenzione in argomento rilasciato dal gestore nell'ambito del procedimento di modifica dell'A.I.A.

In relazione allo scarico in acque superficiali (Rio Borrone), delle sole acque reflue industriali derivanti dai circuiti di raffreddamento indiretto dovrà essere predisposto da parte dell'impresa uno studio di fattibilità tecnica per la riduzione dell'approvvigionamento idrico da acque sotterranee valutando riciccoli/riutilizzi ancorché parziali delle acque reflue di raffreddamento. Dovranno inoltre essere finalizzate e approfondite le ipotesi, già indicate dall'impresa nell'ambito della documentazione integrativa prodotta, in merito alla problematica rilevata dall'A.R.P.A.

inerente la presenza di PFAS nelle acque di falda che potrebbe comportare problematiche di superamento limiti allo scarico finale in acque superficiali secondo quanto previsto dalla L.R. 19/10/2021 n. 25/2021 come aggiornata dalla L.R. del 08/07/2025 n. 9 . Resta ferma la necessità di acquisire il nulla osta ai fini idraulici da parte dell'Ente gestore del corso d'acqua recapito dello scarico di acque reflue industriali alla luce delle portate massime previste a seguito delle modifiche in progetto.

Cordiali saluti.

Visto:

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ing. Claudio Coffano

Il Funzionario
Monica CARTELLO





COMUNE DI LEINI

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO

LL.PP. - Manutenzioni - Patrimonio
Edilizia Privata - Urbanistica – Ambiente



comune.leini.to@cert.legalmail.it - Telefono: (+39) 011.9986311

Prot. n. 0010175 del 11/05/2026
Tit. VI Cl. 9

Spett.le **Città Metropolitana di Torino**
Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Istruttoria del Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06 e smi relativa al progetto denominato “Modifica impianto Seici S.p.A. per trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo”.

Proponente: SEICI S.p.A.

Parere Tecnico

Con trasmissione PEC prot. n. 00058667/2026 del 16/04/2026, acquisita agli atti comunali con prot. n. 8484 del 16/04/2026, la Città Metropolitana di Torino provvedeva a trasmettere la documentazione integrativa pervenuta dalla Società proponente SEICI S.p.A., richiedendo agli Enti coinvolti di prendere visione della documentazione e a fornire i pareri di competenza utili ai fini della conclusione del procedimento.

Si precisa che codesto Ente, con nota prot. n. 1566 del 23/01/2026, ha già provveduto a trasmettere il proprio parere tecnico preliminare nell'ambito dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché in occasione dell'indizione della Conferenza di Servizi in modalità asincrona e della convocazione del Tavolo Tecnico istruttorio da parte della Città Metropolitana di Torino.

Esaminata pertanto la documentazione progettuale integrativa resa disponibile, si comunica quanto segue.

Valutazione del traffico veicolare e della mobilità pesante

Si prende atto della relazione tecnica (AI04 – Relazione di viabilità) nella quale viene preso in considerazione il traffico veicolare attuale e viene effettuata una valutazione preliminare sugli effetti indotti dal progetto, con particolare riferimento ai mezzi pesanti. Dall'analisi condotta si evince che l'incremento di traffico indotto dal progetto risulta compatibile con il contesto infrastrutturale esistente.

Valutazione dell'impatto acustico

Si prende atto della nuova valutazione di impatto acustico (AI05 – Relazione impatto acustico) nella quale viene considerata la nuova configurazione impiantistica e l'introduzione del terzo turno in fascia notturna. Dalle analisi condotte risulta che i livelli normativi di emissione e di immissione assoluti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale risultano rispettati, sia per il periodo diurno che per il periodo notturno.

Valutazione ai fini della classificazione di industria insalubre

Si prende atto della relazione aggiornata (al01 – Relazione ciclo produttivo), rispetto a quanto dichiarato in data 28/01/2025 al prot. n. 2121 e in data 01/04/2025 al prot. 7082, con le modifiche previste nel ciclo produttivo. Si evince pertanto che le variazioni introdotte non prevedono l'utilizzo di nuove sostanze o di lavorazioni, ma solo l'implementazione di ulteriore strumentazione e componenti pneumatici, al fine di automatizzare ed efficientare il processo produttivo. Si rileva inoltre che il ciclo produttivo in oggetto ricade nella classe I, punto B, del D.M. 5 settembre 1994 industrie insalubri. In relazione alla destinazione urbanistica dell'area e alle disposizioni vigenti del P.R.G.C., non risultano previste limitazioni ostative all'insediamento dell'attività, che pertanto risulta compatibile sotto il profilo urbanistico.

Compatibilità territoriale e urbanistica

Considerato che:

- Dal punto di vista della zonizzazione urbanistica, lo stabilimento Seici S.p.A. ricade in area P 1/1 – Area produttiva esistente confermata (Via Torino, Via Volpiano), al cui interno non sussistono limitazioni per quanto riguarda interventi non eccedenti opere di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuarsi in attività produttive ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 105/2015 (art. 9 NdA).
- Dal punto di vista della “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico”, l'insediamento produttivo insiste su una classe IIa, che identifica porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti; nello specifico, si tratta di settori caratterizzati dalla presenza di falda freatica superficiale, all'interno dei quali non è opportuna la realizzazione di piani interrati (art. 25 NdA).
- Dal punto di vista del rischio industriale, il Comune di Leini è dotato di “Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante – Valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale ai sensi del D.M.LL.PP n. 151/2001, D.G.R. Piemonte 17-377, Variante di Adeguamento Seveso del P.T.C. TORINO”, essendo stato sede di almeno una attività RIR fino al 2015 (risulta infatti escluso dagli elenchi regionali dei Comuni ospitanti Stabilimenti a rischio di incidente rilevante a partire dal loro aggiornamento del 01/03/2016).

Preso atto:

- Della Valutazione preliminare di compatibilità ambientale dello stabilimento secondo la Variante "Seveso" al PTC (A103 — Compatibilità territoriale ed ambientale Rev. 2.1) comprendente la conformità alla variante "Seveso" al PTC e l'identificazione degli elementi vulnerabili nel raggio di 2 km dai confini dello stabilimento (inclusi quelli situati nel comune di Mappano) e predisposto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e delle altre succitate normative in materia di rischio industriale:
- Decreto Ministeriale 9 maggio 2001: Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001;
- DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010: Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale – Procedura di valutazione ambientale strategica e elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante.

Tale studio:

- individua graficamente le aree di esclusione e di osservazione applicabili allo stabilimento Seici s.p.a., al cui interno non si riscontrano elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B (le più restrittive) della tabella 1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001;
- qualifica la porzione di territorio in cui è localizzata l'azienda come "zona a rilevante vulnerabilità ambientale" a causa di un unico elemento ambientale vulnerabile (soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 m dal piano campagna e litologia prevalente di natura ghiaioso-sabbiosa). Non trattandosi però di attività Seveso "a ricaduta ambientale" (in quanto non detiene sostanze classificate come "pericolose per l'ambiente" ai sensi del D.Lgs 105/2015), si può ritenere "non critica" la sua presenza.

Avendo verificato:

- l'assenza, all'interno delle aree di esclusione e di osservazione individuate dall'azienda, di elementi territoriali vulnerabili richiamati dalla normativa statale;
- la "rilevante vulnerabilità ambientale" della zona in cui si localizza lo stabilimento, come attestata dalle pertinenti cartografie dell'Elaborato Tecnico RIR.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Società in merito alla non detenzione di sostanze "pericolose per l'ambiente" e agli interventi effettuabili senza trasformazioni all'attuale struttura e configurazione dello stabilimento.

Per tutto quanto sopra, ferma restando la necessità di aggiornamento dell'Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante comunale (anche in recepimento dei suddetti studi condotti dalla Società) e del conseguente adeguamento del PRG, ai sensi del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001, della "Variante Seveso" al PTCP e della DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Valutazione degli scarichi nel Rio Borrone

Si prende atto delle due relazioni tecniche (A106 — Relazione tecnica sullo scarico delle acque di raffreddamento e A107 — Relazione idraulica), dalle quali si evince quanto segue:

- Nell'"A106 — Relazione tecnica sullo scarico delle acque di raffreddamento" vengono illustrate le informazioni relative alla temperatura, alle portate e ai volumi delle acque di raffreddamento scaricate in acque superficiali nella condizione attuale e nell'assetto futuro.
- Nell'"A107 — Relazione idraulica Rio Borrone" vengono indicate le informazioni in merito alle portate del corpo idrico in prossimità del punto di scarico, dalla quale si evince che, pur in assenza di un monitoraggio continuo su base annua, gli elementi conoscitivi disponibili consentono di ritenere che il corso d'acqua mantenga, nella generalità delle condizioni, una portata residua, anche nei periodi più siccitosi, e che eventuali condizioni di portata nulla siano da considerarsi episodiche, di breve durata e non rappresentative del regime ordinario del fosso.

IL RESPONSABILE SETTORE

Arch. Antonella PASSARETTI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Prot. n. (*) /2026/TA1/FN – Tit.: 10.4.1

Torino, maggio 2026

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**; i dati sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC

Inviato via Doqui

Alla Direzione Dipartimento Ambiente e Sviluppo sostenibile

Responsabile del procedimento di VIA

Corso Inghilterra 7/9

10138 TORINO

c.a. dott. Stefano CERMINARA

OGGETTO: Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto denominato “Modifica impianto SEICI S.p.a. per trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 l/s”.

Comune: Leinì

Proponente: SEICI s.p.a

Parere dell’Ufficio scrivente

A seguito della richiesta formulata dall’Ufficio in indirizzo, si esprimono le seguenti considerazioni per gli aspetti di competenza relativi alla materia Seveso.

Esaminati gli elaborati tecnici trasmessi dai proponenti, con particolare riferimento all’*“Allegato 3 – compatibilità ambientale e territoriale”* e al *“quadro delle sostanze detenute”* nonché quanto agli atti dell’Ufficio, si rilevano i seguenti elementi.

1) Verifica assoggettabilità Seveso III

In seguito a quanto emerge dalle tabelle in relazione, preso atto che il proponente non ha presentato la verifica di assoggettabilità, dai calcoli che si possono effettuare a partire dalle sostanze dichiarate dal proponente a seguito dell’ampliamento, relativi all’applicazione delle sommatorie così come previsto dal D.Lgs. 105/2015, si evince il raggiungimento della soglia inferiore per quanto attiene i pericoli per la salute, mentre lo stabilimento non raggiunge la soglia inferiore per i pericoli per l’ambiente e per quelli fisici.

2) Ricevimento copia notifica Seveso presentata a Ispra

SEICI_maggio2026_parere_Direzione_Rifiuti_bonifiche_sicurezza_siti_produttivi.doc

Si prende atto della dichiarazione riportata, **evidenziando che il d.lgs. n.105/2015, articolo 13, prevede l'obbligo di trasmissione della Notifica 180 giorni prima dell'inizio della costruzione dello stabilimento o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose, obbligo la cui violazione è sanzionata dall'articolo 28 del d.lgs. n.105/2015.**

3) Valutazione preliminare di compatibilità ambientale

In base a quanto indicato in tabella 10 della documentazione prodotta si evince che il livello piezometrico della falda si attesta ad un valore prossimo ai 4 m. del p.c.; ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15.2.1. della Variante "Seveso" al PTC, e dettagliato nelle Linee Guida, capitolo 8.2.2., l'insediamento è condizionato all'invio della documentazione che dimostri il rispetto delle misure di cui alla Tabella 4 "condizioni di compatibilità", punti Ia, Ib, II e III.

Si ricorda che le sole valutazioni di cui al punto III possono essere derogate previo motivato assenso del Comune di Leinì.

Si rileva inoltre che la eventuale presenza di "abitati da trasferire e consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i." è stata indicata come "Da approfondire". Considerando che tale elemento, se presente, classificherebbe l'area come ad altissima vulnerabilità ambientale si rimanda alle verifiche di competenza del Comune e dei preposti uffici dell'Ente.

4) Valutazione preliminare di compatibilità territoriale

Il proponente nella relazione tecnica individua un'area di esclusione pari a 300 m dal perimetro dello stabilimento, area compatibile con la classificazione dello stabilimento come "a pericolo tossico".

All'interno dell'area di esclusione, il proponente dichiara l'assenza di elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B, pur evidenziando la presenza di un'area giochi e di un bowling-pizzotteria che sono ipotizzate essere di categoria inferiore, nonché, nella tabella 1, un Mc Donald's non richiamato nelle spiegazioni successive.

Considerando che tali elementi, se classificati di categoria B, comporterebbero l'incompatibilità del progetto rispetto alla Variante "Seveso" al PTC, si rimanda ai Comuni di Leinì e Mappano la corretta classificazione di tali elementi e la conseguente verifica di compatibilità territoriale.

FN

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Francesco NANNETTI

*(copia cartacea firmata in originale disponibile
agli atti)*

Il Dirigente

Ing. Pier Franco ARIANO

(sottoscritto con firma digitale)

referente: **Francesco NANNETTI**

tel. +39-011 861.6797

Ufficio Impianti a rischio tecnologico e trasporto transfrontaliero di rifiuti

e-mail: francesco.nannetti@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rischio-industriale